



## **PROVINCIA DI NUORO**

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

REGOLAMENTO PROVINCIALE RECANTE  
<< DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER L' INDENNIZZO DEI  
DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI  
AGRICOLE E ZOOTECNICHE, AI SENSI DELLA LEGGE  
REGIONALE N. 23 DEL 29/07/1998 E DELLA DELIBERA DELLA  
GIUNTA REGIONALE SARDA N. 44/21 DEL 25/07/2016 >>

# INDICE SISTEMATICO

CAPO I _____	3
PRINCIPI GENERALI _____	3
ART. 1 _____	3
OGGETTO _____	3
ART. 2 _____	3
REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE _____	3
ART. 3 _____	3
DANNI INDENNIZZABILI _____	3
CAPO II _____	5
PROCEDIMENTO _____	5
ART. 4 _____	5
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONSTATAZIONE DEL DANNO _____	5
ART. 5 _____	6
COPERTURA FINANZIARIA E IMPORTO MASSIMO LIQUIDABILE _____	6
ART. 6 _____	6
PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ALLE OPERE _____	6
ART. 7 _____	7
CAUSE DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI INDENNIZZO DI DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE _____	7
ART. 8 _____	7
PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE _____	7
ART. 9 _____	8
CAUSE DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI INDENNIZZO DI DANNI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE _____	8
ART. 10 _____	9
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO _____	9
ART. 11 _____	9
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE _____	9
ART. 12 _____	10
ENTRATA IN VIGORE _____	10

## **CAPO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### ***Oggetto***

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni agricoli ad esse pertinenti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 attiene alle competenze attribuite alle Province dalle leggi in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e dell'attività venatoria, con particolare riferimento agli articoli 14 e 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 59 della legge della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito "Regione") 29 luglio 1998, n. 23, al comma 15, articolo 22, della legge della Regione n. 11 maggio 2006, n. 4, nonché alla determinazione del Direttore del Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione 26 ottobre 2010, n. 1118 e alla Delibera della Giunta della Regione, 25 luglio 2016, n. 44/21.

#### **ART. 2**

##### ***Requisiti soggettivi per la presentazione delle istanze***

1. Possono presentare richiesta di indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle colture agricole e forestali, alle produzioni zootecniche e alle opere, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere titolari di partita IVA nel settore agricolo;
  - b) essere iscritti nel registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.;
  - c) essere proprietari o conduttori di terreni in cui si sono verificati i danni;
  - d) essere in regola con l'aggiornamento del fascicolo aziendale SIAN ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173".

#### **ART. 3**

##### ***Danni indennizzabili***

1. Ai fini del presente regolamento, anche nel rispetto della Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, 25 luglio 2016, n. 44/21, sono indennizzabili i seguenti danni:
  - a) conseguenti a un'azione della fauna selvatica, che determina la riduzione quantitativa di una coltura agricola, o del patrimonio e/o della produttività di un allevamento, ovvero la menomazione funzionale di un'opera pertinente all'attività agricola;
  - b) avvenuti nei terreni e negli allevamenti ubicati nel territorio della Provincia di Nuoro;
  - c) arrecati nel corso dell'anno dalla fauna selvatica (protetta e cacciabile), all'interno degli istituti di protezione (Oasi permanenti di Protezione Faunistica e di cattura, Zone Temporanee di ripopolamento e cattura, parchi regionali e nazionali);

d) arrecati nel corso dell'anno dalla fauna selvatica protetta (non cacciabile) in tutto il territorio provinciale, ad eccezione della disposizione del comma 4;

e) arrecati dalla fauna selvatica cacciabile in tutto il territorio provinciale, ad eccezione della disposizione del comma 5, esclusivamente se il danno avviene nel periodo dell'anno nel quale la caccia non è consentita.

2. In relazione alla loro tipologia, sono indennizzabili i seguenti danni:

a) danni alle seguenti produzioni agricole:

- 1) colture erbacee compresi i pascoli naturali;
- 2) colture arboree;
- 3) colture florovivaistiche.

b) danni alle seguenti produzioni zootecniche:

1) danni da animali selvatici predatori al patrimonio zootecnico, consistenti in danni **diretti** (morte o ferite) e in danni **indotti** (perdite produttive e riproduttive) ad animali inclusi nel ciclo produttivo aziendale.

c) danni alle opere approntate su terreni coltivati purché pertinenti al fondo e necessari per la conduzione dello stesso.

3. Ai fini del presente regolamento sono considerate opere approntate sui terreni coltivati:

- a) impianti per l'irrigazione;
- b) strutture di sostegno alle colture;
- c) recinzioni;
- d) sistemi di forzatura;
- e) terrazzamenti e lunettamenti.

4. Fermo restando la disposizione del comma 1, gli indennizzi sono soggetti all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (c.d. "de minimis agricolò"), che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;

5. Sono esclusi dall'indennizzo i danni che si verificano nei territori:

- a) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, (art. 29, commi 4 e 5, della l.r. n. 23/98);
- b) delle Aziende Faunistico - Venatorie (art. 32 della l.r. n. 23/98);
- c) delle Aziende Agri - Turistico - Venatorie, (art. 34 della l.r. n. 23/98);
- d) degli Ambiti Territoriali di Caccia (art. 52 della l.r. n. 23/98);
- e) delle Zone di Addestramento per i cani e per le gare degli stessi (art. 38 della l.r. n. 23/98);
- f) dei Fondi Chiusi (art. 58 e art. 61 lettera s), della l.r. n. 23/98).

6. I danni che si verificano all'interno degli istituti di cui al comma 5 sono indennizzabili dai rispettivi titolari, o degli organismi preposti alla gestione.

## **CAPO II**

### **PROCEDIMENTO**

#### **ART. 4**

##### *Termini e modalità di presentazione delle richieste di constatazione del danno*

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono presentare alla Provincia la richiesta di indennizzo per danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle produzioni zootecniche, utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- a) posta elettronica certificata, all'indirizzo [protocollo@pec.provincia.nuoro.it](mailto:protocollo@pec.provincia.nuoro.it);
- b) raccomandata A/R indirizzata a: Provincia di Nuoro - Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro;
- c) consegna a mano presso l'ufficio protocollo (Posta in Arrivo) della Provincia di Nuoro.

2. La richiesta deve essere trasmessa nei seguenti termini:

- a) entro cinque giorni lavorativi dalla rilevazione del danno nel caso di danni alle colture agricole e alle opere;
- b) entro quindici giorni lavorativi nel caso di danni alle produzioni zootecniche, fermo restando il disposto dell'art. 8, in merito alla tempestiva richiesta della certificazione veterinaria.

3. Al fine del rispetto dei termini di cui al comma 2, fa fede la data di invio o di consegna presso l'ufficio protocollo della Provincia di Nuoro.

4. La richiesta di indennizzo dei danni deve essere presentata utilizzando la modulistica ufficiale, scaricabile dal sito [www.provincia.nuoro.gov.it](http://www.provincia.nuoro.gov.it) o reperibile presso gli Uffici della Provincia.

5. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

**a) DANNI ALLE COLTURE E ALLE OPERE**

- 1) fotocopia planimetria catastale del terreno con indicate le aree danneggiate;
- 2) fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
- 3) ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria di p 25,00 effettuato o mediante bollettino postale sul c/c n. 216085, intestato alla Provincia di Nuoro, o mediante bonifico bancario intestato alla Provincia di Nuoro, Codice IBAN dell'ente-causale "Spese istruttoria danni fauna selvatica".

**b) DANNI ALLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE**

- 1) verbale di accertamento redatto dalla stazione forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio dal quale risultino informazioni riguardanti la vocazione o la presenza della specie selvatica responsabile del danno nel luogo della predazione, informazioni sugli eventuali divieti di pascolo, sulla presenza di cani randagi e sulla tipologia di allevamento;
- 2) fotocopia della planimetria catastale del terreno comprendente l'azienda in oggetto, con indicata l'area dove si è verificato l'evento dannoso;
- 3) fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

- 4) certificato del veterinario ASL competente per territorio redatto sul modello regionale  
"Procedura standard di accertamento danni al bestiame da predatori" effettuato ai  
sensi dell'art. 39 l.r. n. 23/98, o "Verbale di accertamento dei danni da gruccioni agli  
apiari";
- 5) ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria di € 25,00 effettuato o  
mediante bollettino postale sul c/c n. 216085, intestato alla Provincia di Nuoro, o  
mediante bonifico bancario intestato alla Provincia di Nuoro, Codice IBAN dell'ente  
- causale "Spese istruttoria danni fauna selvatica".

6. A seguito del ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio istruttore di assegnazione dell'indennizzo, il richiedente deve trasmettere la dichiarazione sostitutiva, relativa ai finanziamenti ottenuti in regime "de minimis" nel triennio di riferimento. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, comporta la decadenza del beneficio d'indennizzo.

## **ART. 5**

### ***Copertura finanziaria e importo massimo liquidabile***

1. Gli indennizzi sono finanziabili per un importo complessivo, che può variare annualmente in base all'entità del finanziamento (erogato dalla Regione) e in base al numero delle richieste pervenute alla Provincia di Nuoro.
2. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera somma attribuita dall'ufficio, l'importo viene ridotto in proporzione alle risorse disponibili, sulla base di quanto disposto dalla Regione con nota prot. n. 22773 del 10 luglio 2006.
3. Rimane ferma la disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (c.d. "de minimis agricolo"), secondo cui "l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare la somma di € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari".

## **ART. 6**

### ***Procedimento per l'accertamento dei danni alle produzioni agricole e alle opere***

1. Il competente Ufficio provinciale accerta i danni alle colture e alle opere mediante sopralluoghi, da effettuarsi tempestivamente, tenendo conto dei carichi di lavoro dell'ufficio e della effettiva possibilità di accertare il danno denunciato.
2. La data del sopralluogo viene stabilita dall'ufficio, sentito il richiedente, e comunicata allo stesso mediante contatto mail o telefonico.
3. I sopralluoghi di accertamento dei danni alle colture e alle opere sono effettuati da tecnici incaricati della Provincia, in contraddittorio con il richiedente o suo delegato, che deve indicare in maniera puntuale le aree danneggiate dalla fauna selvatica.
4. I tecnici della Provincia verificano il danno, anche mediante rilevamenti GPS (Global Positioning System) e/o fotografici.
5. Al termine del sopralluogo viene redatto apposito verbale, contenente le seguenti informazioni:
  - a) le generalità del richiedente o dell'eventuale delegato che partecipa in contraddittorio al sopralluogo;

- b) gli estremi catastali delle particelle interessate;
- c) la superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo o tipologia dell'opera danneggiata;
- d) la descrizione della coltivazione o dell'opera danneggiata.

## **ART. 7**

### ***Cause di rigetto della richiesta di indennizzo di danni alle produzioni agricole***

1. La richiesta di indennizzo è rigettata in presenza di uno dei seguenti casi:

- a) la richiesta è priva della firma del richiedente l'indennizzo;
- b) alla richiesta non è allegata la copia del documento di identità, come previsto dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) nella richiesta siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo;
- d) il richiedente rifiuti o ostacoli il sopralluogo da parte del tecnico provinciale;
- e) venga constatato dall'Ufficio competente, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, la ripetuta irreperibilità del richiedente o del suo rappresentante all'indirizzo e/o al numero di telefono riportato sulla domanda;
- f) manchi sul modulo della domanda l'indicazione della data esatta di rilevamento del danno da parte dell'interessato;
- g) la richiesta venga trasmessa oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla rilevazione del danno;
- h) la richiesta incompleta non venga integrata nei trenta giorni successivi alla ricezione della lettera da parte della Provincia contenente l'invito all'integrazione documentale;
- i) il valore del danno accertato sia inferiore a p 100,00 (cento),
- j) non venga accertato il rapporto di causalità del danno e/o il richiedente tenga una condotta negligente ai fini di tale accertamento;
- k) i danni sono oggetto di altre provvidenze o assicurazioni per la medesima causa;
- l) i danni si sono verificati nei territori di cui all'art. 3 comma 5;
- m) i danni sono stati provocati da specie non appartenenti alla fauna selvatica, così come definita dall'art. 5, comma 1 della l.r. n. 23/98;
- n) in occasione del sopralluogo venga accertato che le produzioni sono già state raccolte o comunque manomesse, per cui il danno e la sua causa non sono più verificabili;
- o) vige il divieto di pascolo nei terreni oggetto della richiesta.

## **ART. 8**

### ***Procedimento per l'accertamento dei danni alle produzioni zootecniche***

1. Nel caso in cui venga rilevato un danno ad opera di fauna selvatica alle produzioni zootecniche, il titolare dell'allevamento è tenuto a contattare senza indugio la Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio e il Servizio Veterinario della dell'Azienda

Tutela della Salute - Area Socio Sanitaria Locale competente per territorio, richiedendo un sopralluogo al fine dell'accertamento del danno.

2. L'accertamento del danno alle produzioni zootecniche deve essere svolto dal medico veterinario dell'Azienda Tutela della Salute - Area Socio Sanitaria Locale competente per territorio, che, in base alle proprie competenze e responsabilità, produce apposita certificazione (utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione ), da cui emerga in modo inequivocabile la causa del danno e/o l'esistenza di eventuali atteggiamenti di negligenza del danneggiato.

## **ART. 9**

### ***Cause di rigetto della richiesta di indennizzo di danni alle produzioni zootecniche***

1. La richiesta di indennizzo è rigettata in presenza di uno dei seguenti casi:

- a) la richiesta è priva della firma del richiedente l'indennizzo;
- b) alla richiesta non è allegata la copia del documento di identità, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) nella richiesta siano incomprensibili le generalità e/o l'indirizzo del richiedente;
- d) il richiedente rifiuti o ostacoli il sopralluogo da parte del medico veterinario della ATS ó ASSL competente;
- e) la richiesta incompleta non venga integrata nei trenta giorni successivi alla ricezione della lettera da parte della Provincia contenente l'invito all'integrazione documentale;
- f) il valore del danno accertato sia inferiore a p 100,00 (cento);
- g) non è certo il rapporto di causalità del danno e/o si è accertata la sussistenza di atteggiamenti di negligenza del danneggiato;
- h) il danno è oggetto di altre provvidenze o assicurazioni per la medesima causa;
- i) il danno è avvenuto nei territori di cui all'articolo 3, comma 4;
- j) il danno è stato causato da specie non appartenenti alla fauna selvatica, così come definita dall'articolo 5, comma 1, della l.r. n. 23/98;
- k) il danno si è verificato in luoghi in cui vige il divieto di pascolo;
- l) il danno riguarda animali non inclusi nel ciclo produttivo dell'azienda;
- m) il danno riguarda animali non identificabili o non registrati secondo le normative vigenti;
- n) non si rinvenga la carcassa dell'animale, nei casi di predazione al bestiame, ad eccezione dei casi di danni agli apiari;
- o) nel caso di animali rinvenuti morti il medico veterinario dichiara che non venga esclusa la morte del bestiame per altre cause;
- p) nel caso in cui il medico veterinario non indichi la specie selvatica responsabile del danno;
- q) nel caso che il richiedente l'indennizzo non abbia attuato misure di protezione della carcassa da parte di animali necrofagi, fino al momento della perizia da parte del veterinario accertatore.



## ART. 10

### *Criteria per la valutazione del danno*

1. Ai fini della valutazione del danno, l'Ufficio osserva i seguenti criteri:

- a) **per le produzioni agricole:** il danno è stimato in base al valore della mancata produzione, con riferimento ai dati della statistica ufficiale, rilevati dalle sedi provinciali delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che indicano i prezzi medi delle singole colture per provincia o, in mancanza di tali dati, si fa riferimento ai dati della statistica ufficiale, rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica, su scala regionale al netto dell'incidenza delle spese non sostenibili in conseguenza del danno o il più probabile valore di mercato. Vengono applicati i prezzi riferiti al momento dell'evento dannoso. Il procedimento si basa sulla valutazione dei frutti pendenti se il danno è patito nella fase intermedia o finale del ciclo produttivo o delle anticipazioni colturali, se il danno è patito nella fase iniziale del ciclo e sussistono le condizioni per la risemina o il reimpianto della coltura. Il danno accertato che non supera il 5% non è indennizzabile, in quanto considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa;
- b) **per le opere:** la quantificazione del danno è calcolata sulla base del costo di ricostruzione, e tenuto conto delle condizioni in cui si trovava l'opera al momento del danneggiamento (vetustà, efficienza) e del valore di recupero dei materiali residui. Verrà applicato il prezzario regionale per le Opere di Miglioramento Fondiario vigente al momento della stima. La Provincia si riserva la possibilità di richiedere la documentazione attestante le spese sostenute (fatture) e di effettuare eventuale sopralluogo di verifica del ripristino delle opere. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di documentare il presumibile stato di efficienza e vetustà delle opere approntate sui terreni.
- c) **per le produzioni zootecniche:** i danni sono valutati con riferimento ai valori riportati sui bollettini ISMEA, riferiti alla Provincia di Nuoro, all'epoca del danno. All'atto della stima si terrà comunque conto dell'età dell'animale, del sesso, della razza, dell'attitudine produttiva e del suo stato fisiologico;

2. Nel caso in cui l'animale venga ferito durante l'atto di predazione, che non comporti la morte o l'abbattimento del capo, viene corrisposto un indennizzo fino al 100% del valore del capo, a compensazione della riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate, sostenute in conseguenza del danneggiamento, su attestazione del medico veterinario curante. Il calcolo per la valutazione dell'indennizzo dei danni arrecati agli apiari viene effettuato secondo le direttive Regionali di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 19/31 del 12/5/2010, utilizzando il prezzario regionale per le Opere di Miglioramento Fondiario vigente al momento della stima o i Bollettini ISMEA.

## ART. 11

### *Procedimento di liquidazione*

1. Le richieste di indennizzo devono essere presentate nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui il danno si è verificato, fermo restando i termini di cui all'art.4, comma 2.
2. Il periodo di cui al comma 1 coincide con l'esercizio finanziario sulla cui annualità grava l'iscrizione dei fondi.
3. Al termine dell'istruttoria dell'ufficio, fatto salvo il trasferimento dei fondi da parte della Regione per l'annualità di cui al comma 2, con determinazione dirigenziale viene disposta la concessione e la successiva liquidazione dell'indennizzo.

4. Gli atti di cui al comma 3 sono adottati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il danno.

## **ART. 12**

### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento, previa approvazione della deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia, entra in vigore il 1° gennaio 2018.